

**II STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL CONVENTO DEI
CROCIFERI A VENEZIA-
secondo lotto attuativo**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SEZIONE NORME GENERALI**

INDICE

CAPO 1 - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere	5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	6
Art. 5 - Descrizione dei lavori	7
Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere	9
CAPO 2 - Disciplina contrattuale	10
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	10
Art. 8 - Normativa di riferimento e documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore	12
Art. 11 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	12
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
Art. 13 - Denominazione in valuta	13
CAPO 3 - Garanzie e cauzioni	14
Art. 14 - Garanzia provvisoria	14
Art. 15 - Garanzia definitiva	15
Art. 16 - Copertura assicurativa	16
CAPO 4 - Termini per l'esecuzione	18
Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori	18
Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19
Art. 19 - Sospensioni e proroghe	19
Art. 20 - Penali - premi	20
Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	21
Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	23
Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	23
CAPO 5 - Esecuzione dei lavori	25
Art. 24 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche	25
Art. 25 - Conduzione dei lavori da parte dell'impresa	25
Art. 26 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste	25
Art. 27 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori	26
Art. 28 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione a favore degli operai	27
Art. 29 - Prescrizioni sulla manodopera	28
Capitolato speciale d'appalto - norme generali – Il stralcio- secondo lotto	2

Art. 30 - Danni di forza maggiore	28
Art. 31 - Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario	28
Art. 32 - Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto	29
CAPO 6 - Disciplina economica	30
Art. 33 - Criteri generali di misurazione	30
Art. 34 - Anticipazione	30
Art. 35 - Pagamenti in acconto	30
Art. 36 - Pagamenti a saldo	31
Art. 37 - Conto finale	31
Art. 38 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	31
Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi	32
Art. 40 - Revisione prezzi	33
Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	33
CAPO 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	36
Art. 42 - Lavori a corpo	34
Art. 43 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	34
Art. 44 - Liquidazione degli oneri della sicurezza	35
CAPO 8 - Disposizioni per l'esecuzione	36
Art. 45 - Direzione dei lavori	36
Art. 46 - Variazione dei lavori	36
Art. 47 - Varianti per errori od omissioni progettuali	38
Art. 48 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	39
CAPO 9 - Disposizioni per l'ultimazione	40
Art. 49 - Ultimazione dei lavori	40
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati	40
Art. 51 - Collaudo	41
CAPO 10 - Disciplina del subappalto	42
Art. 52 - Subappalto	42
Art. 53 - Responsabilità in materia di subappalto	43
Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori	43
CAPO 11 - Disposizioni varie	44
Art. 55 - Controversie e accordo bonario	44
Art. 56 - Termini per il pagamento delle somme contestate	44
Art. 57 - Risoluzione del contratto	44
Art. 58 - Recesso dal contratto	45
Art. 59 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita	45
CAPO 12 - Disposizioni in materia di sicurezza	46
Capitolato speciale d'appalto - norme generali – Il stralcio- secondo lotto	3

Art. 60 - Norme di sicurezza generali	46
Art. 61 - Sicurezza sul luogo di lavoro	46
Art. 62 - Piani di sicurezza	46
Art. 63 - Piano operativo di sicurezza	47
Art. 64 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	47
Art. 65 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore	48
Art. 66 - Obblighi ed oneri delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi	49
Art. 67 - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere	50
Art. 68 - Responsabile del cantiere per l'impresa esecutrice	51
Art. 69 - Responsabile della sicurezza di cantiere dell'Appaltatore	52
Art. 70 - Obblighi dei lavoratori dipendenti	53
Art. 71 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze - clausola risolutiva espressa del contratto	53
Art. 72 - Sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	53
Art. 73 - Normativa di riferimento	54
CAPO 13 - Norme finali	55
Art. 74 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	55
Art. 75 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore e responsabilità dell'Appaltatore	55
Art. 76 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	58
Art. 77 - Fotografie dei lavori	58
Art. 78 - Custodia del cantiere	58
Art. 79 - Cartelli all'esterno del cantiere	58
Art. 80 - Spese contrattuali, imposte, tasse	58

CAPITOLO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e ultimare il secondo lotto attuativo del II stralcio dei lavori di recupero dell'edificio denominato "Convento dei crociferi" già Caserma Manin a Venezia, Cannaregio 4878, ad uso foresteria universitaria, comprendenti gli interventi di completamento delle opere di consolidamento, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, di allestimento interno ed esterno e di inserimento della dotazione impiantistica.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Costituiscono altresì parte integrante dell'Appalto ogni prestazione e magistero per forniture di materiali, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale, così come definiti e stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed atti a garantire e conservare nel tempo per tutta la durata dei lavori la presenza e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori e che sono a tutti gli effetti da considerarsi quali opere facenti parte del Contratto di Appalto di cui l'Appaltatore accetta l'esecuzione in toto e per le quali si applicano i medesimi patti e condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze della Stazione Appaltante.
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **69240491FE** ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **C72C16000030008**.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo a corpo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, posto a base d'asta, ammonta ad Euro 986.501,15 (diconsi Euro novecentosottantaseimilacinquecentouno,15), comprensivi degli oneri per la sicurezza che ammontano ad Euro 62.000,00 (diconsi Euro sessantaduemila,00) non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Importo a corpo per l'esecuzione dei lavori, a base di gara	Oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008	Importo TOTALE
Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)= a) + b)
€ 924.501,15	€ 62.000,00	€ 986.501,15

2. L'importo totale contrattuale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 62.000,00 (diconsi Euro sessantaduemila,00), somme che

non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 924.501,15 (diconsi Euro novecentosettantaseimilacinquecentouno,15), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

3. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

4. L'importo definitivo contrattuale sarà comunque quello offerto dall'Appaltatore, e dovrà comprendere tutte le opere, le forniture di materiali, le attrezzature e la manodopera e qualsiasi altro onere e spesa per dare l'opera completa e funzionante come illustrato nei prospetti grafici e negli elaborati tecnici, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale.

L'importo complessivo offerto sarà quello desunto dal conteggio elaborato dall'Appaltatore applicando i prezzi unitari offerti alle quantità riportate nella "Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture. Tale lista riporta la descrizione succinta delle voci. La descrizione estesa è quella riportata nell'elaborato "Elenco prezzi unitari".

5. Gli importi delle varie specie di opere di cui alle "Liste delle Categorie di Lavoro" potranno, in fase di lavoro, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazione delle rispettive quantità o per effettuazione di scorpori, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale e prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta dell'impresa allegata, purché i relativi importi rimangano entro i limiti del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 3

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo è pattuito **a corpo** e non potrà variare in funzione delle quantità eseguite dall'Appaltatore.

2. L'importo del contratto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito a tali quantità.

3. Per i lavori di cui all'art. 2, previsti a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di questo ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna a) del presente capitolato, mentre per gli oneri della sicurezza e salute nel cantiere, di cui all'art. 2, comma 1, colonna b) costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati dalla Stazione Appaltante.

Art. 4

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG2 (restauro di beni immobili sottoposti a tutela), **classifica III, prevalente** per Euro **743.383,06** (diconsi Euro settecentoquarantatremilatrecentottantare,06), pari alla percentuale del 75,4 di cui:

- Euro 696.635,06 (diconsi Euro seicentonovantaseimilaseicentotrentacinque,06) per lavorazioni soggette a ribasso;
- Euro 46.748,00 (diconsi Euro quarantaseimilasettecentoquarantotto,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) CATEGORIE SCORPORABILI

Categoria OG 11 (impianti tecnologici), **classifica I, scorporabile/subappaltabile** per Euro **243.118,09** (diconsi Euro duecentoquarantatremilacentodiciotto,09) di cui:

- Euro 227.866,09 (diconsi Euro duecentoventisettemilaottocentosessantasei/09) per lavorazioni soggette a ribasso;
- Euro 15.252,00 (diconsi Euro quindicimiladuecentocinquantadue,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. In riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2 possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, se in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, la stessa impresa deve costituire un Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria medesima.

3. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate, il subappalto è consentito per massimo il 30% dell'importo complessivo dei lavori e non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

4. I lavori appartenenti alla categoria generale OG11, diversa da quella prevalente, per le quali l'allegato «A» del D.P.R. 207/2010 prescrive la qualificazione obbligatoria, devono essere realizzati da soggetti, singoli o associati, in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; tali opere con i relativi importi, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge nella misura massima del 30%.

La dichiarazione con cui l'Appaltatore ha espresso, in sede di gara, la volontà di effettuare subappalti risulterà vincolante nell'esecuzione del contratto poiché la Stazione Appaltante non potrà autorizzare il subappalto di lavorazioni diverse da quelle indicate. In assenza di tale dichiarazione la Stazione Appaltante non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.

5. L'Appalto comprende comunque tutte le opere, finiture, dotazioni o simili, anche non espressamente individuate o descritte nel presente Capitolato o negli ulteriori suddetti documenti, che siano indispensabili, in quanto prescritte da leggi o normative o corrispondenti a "norme di buona tecnica", per rendere le opere oggetto dell'Appalto collaudabili e/o omologabili e per considerarle realizzate "a regola d'arte", conformi alle esigenze della Stazione Appaltante e comprensive di quelle che la Stazione Appaltante riterrà necessarie per la corretta e completa realizzazione delle opere descritte nei documenti di Appalto.

Art. 5

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

1) Il progetto architettonico

Si elencano sommariamente nel seguito le lavorazioni:

a) consolidamento, protezione e finitura materica, così articolate:

- interventi puntuali di consolidamento di paramento murario in laterizio, tipo cuci-scuci, ovvero riprese murarie isolate o rabberciamenti in alcuni spazi comuni, e su alcuni vani scala, previa pulizia superficiale delle murature a vista ove necessario;
- interventi di scarnitura e successiva ristilatura dei giunti su parete esterna (corpo E), per evitare infiltrazioni d'acqua;
- consolidamento capitelli in laterizio intonacati su vano C 13 (salone a livello +2.00 del corpo C) e revisione/restauro puntuale di cornice in laterizio intonacata situata a quota + 14.00 del corpo C;

b) edili, consistenti in:

- rimozioni di parti di cartongesso su corpo B, per inserimento nuovi allestimenti interni, e sostituzione di parti ammalorate ove necessario, inclusi oneri per rasatura e successiva dipintura;
- verifica del sistema di fissaggio delle staffe a sostegno dei sanitari sospesi (lavabo, wc, bidet) su contro parete in cartongesso, ed eventuale loro sostituzione con staffa di idonea dimensione;
- posa in opera di nuove botole di ispezione su controsoffitti o su contro pareti in cartongesso, in parte anche rivestite di boiserie in legno;

c) carpenteria metallica, suddivise in:

- fornitura e posa di scaletta alla marinara per accesso dall'esterno a torre impiantistica (corpo H), a quota + 5.00;
- fornitura e posa di carter metallico a rete metallica, a mascheramento di condotto di aerazione in vista e dotazioni impiantistiche su sottotetto delle camere duplex di corpo F, a livello +16.00;
- adeguamento al D. Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) dei parapetti su scale interne mediante chiusura con cavi metallici o con rete metallica;
- fornitura e posa di pannellatura a chiusura sottoscala esterna accesso a B, livello + 5.00 (scala G 69_2) e scala esterna di sicurezza, a schermo metallico;
- sostituzione dei correnti metallici esterni su davanzali finestre, con analoghi elementi di medesime dimensioni, in acciaio zincato verniciato a polvere, nei vari corpi di fabbrica;

d) serramentistica, così articolate:

- sostituzione di alcuni serramenti esistenti a vetro singolo con nuovi serramenti a taglio termico;
- sostituzione di parti di serramenti oggetto di rottura, ovvero registrazione di serramenti, sostituzione cerniere arrugginite, siliconatura, attacchi, ecc; restauro del portone di ingresso su vano B 28_01;
- fornitura e posa di schermatura solare interna motorizzata, e di chiusura motorizzata automatica, a protezione dagli agenti atmosferici, delle finestre da tetto esistenti; di controllo degli accessi con serratura elettronica badge sulle porte di accesso alle camere e di controllo/arresto ventilatori dei ventilconvettori con sonda temperatura su battente del serramento;
- fornitura e posa di pannellatura scorrevole a rete metallica, di chiusura delle cucine comuni a servizio delle camere del corpo B, al livello + 16.00 e dei quadri elettrici di zona a piano terra della palestra (vano F 20_1) nel corpo F a livello +2.00;

e) finiture (pavimenti – pareti- soffitti):

- pulizia profonda e successivo trattamento consolidante di pavimento interno in calcestruzzo industriale con impregnante metacrilico; ulteriore ceratura protettiva su pavimentazione di spazi comuni; posa di pavimentazione in resina di tipo multistrato epossidico trattato con polvere di quarzo (vano B 28_01);
- intervento migliorativo dello stato di finitura delle pareti in laterizio, oggetto di preventiva pulizia ed idonea preparazione del paramento con “sagramatura solfato resistente” e “sagramatura” tradizionale, ovvero di “scialbatura”; analogamente sono previsti interventi migliorativi dello stato di finitura delle pareti in calcestruzzo a vista, oggetto preventiva pulizia ed idonea preparazione del fondo con primer e successiva tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire;

- posa di intonaci su pareti interne in laterizio, del tipo macro poroso isolante, sulle pareti interne della sala comune (vano B 180_011) situata a quota +16.00 del corpo B;

f) allestimenti interni ed arredi, da integrare laddove necessario per rispettare gli standard ministeriali:

- allestimento interno della sala della musica a piano terra;
- integrazione blocco cucina, mediante posa di contenitore porta stoviglie, ripiani interni, chiusura frontale con anta a battente o saliscendi (corpi D ed F), sostituzione/integrazione pannello fresato copri fan coil;
- integrazione moduli libreria/mensole (corpo D livello +5,00, e corpo B, vari livelli);
- integrazione di armadiature e mobili porta trolley (corpi B ed F);
- integrazione di tavoli uso scrivania e/o tavoli uso soppalco (corpi B ed F);
- integrazione di mobili arredo bagno del tipo sottolavello (corpi B, D e F);
- integrazione di mobili arredo bagno del tipo sottolavello, per stanza accessibile (corpi B, D);
- fornitura e posa di top copri fan coil del tipo a mensola, parzialmente fresata;
- fornitura e posa di ganci appendiabiti laddove necessario, (corpi B, D ed F);
- fornitura e posa di boiserie lignea, a finitura pareti e/o mascheramento dotazioni impiantistiche, ad altezza variabile, su camere e spazi comuni.

2) Gli impianti tecnologici

L'obiettivo del progetto degli impianti è l'integrazione delle dotazioni impiantistiche in gran parte degli appartamenti rientranti nel corpo B, D ed F del II° stralcio rispetto a quanto previsto originariamente dal progetto esecutivo presentato nel 2011 al MIUR.

Oltre alle dotazioni impiantistiche mancanti di cui sopra si è valutata l'opportunità di integrare ulteriori dotazioni impiantistiche della struttura per accogliere specifiche indicazioni del gestore nonché per aumentare il livello di comfort e sicurezza della struttura.

Restano esclusi dall'Appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra impresa senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

- fornitura e posa di arredi mobili.

Art. 6

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'Appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

Di seguito si riporta inoltre l'indicazione della località ambito di intervento:

- l'ambito di intervento del presente Appalto si colloca all'interno dell'ex-complesso conventuale dei Crociferi, già Caserma Manin, siti a Cannaregio, civico 4878, a Venezia. Il complesso è individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia, sezione Venezia, Foglio 12, mappale 3280, sub 13-14-15-16-17.

CAPITOLO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi dei contenuti e delle prescrizioni, avrà comunque prevalenza la versione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Lista delle categorie - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 8

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, anche di rango regionale, vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e il DM 145/2000 (per le parti non abrogate);
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato.

2. Nell'esecuzione dei lavori dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

3. Sono allegati al contratto di Appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale, oltre alla documentazione di gara ed all'offerta dell'Appaltatore con l'insieme di tutte le dichiarazioni e documentazioni facenti parte della stessa, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto,
- la Lista delle categorie presentata dall'Impresa in sede di gara (offerta) con funzione di elenco prezzi unitari,
- l'elenco dei prezzi unitari, restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma delle opere;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo come da elenco elaborati progettuali esecutivi (comprensivi di elaborati tecnici ed Elaborati grafici).

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- la tabella di riepilogo dei lavori e la sua suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserita e integrante il presente Capitolato Speciale, eventualmente rettificata dall'impresa in sede di gara; essa ha efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della eventuale valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della contabilizzazione.
- le quantità delle singole voci, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista delle categorie di lavoro», predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione delle opere.

Art. 10

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di fallimento dell'Appaltatore, facente parte di un R.T.I., si applicano le condizioni previste ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel

Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. DM 145/2000.

Art. 13

DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro e, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa (iva al 10%).

CAPITOLO 3

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 14

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. n. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al **2 %** del prezzo base indicato nel bando o nella lettera di invito.

Detta cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validità), dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione provvisoria, la cauzione definitiva e l'ulteriore garanzia contrattuale di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere prestate, sino all'adozione dello schema tipo approvato ai sensi dell'art. 103, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dei modelli approvati con DGRV n. 4151 del 22.12.2004 o con D.M. n. 123/2004, ovvero mediante modelli che riportino un integrale richiamo delle disposizioni che concorrono a determinare l'entità delle garanzie, nei termini di cui sopra.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di riunione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente dalle imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 15

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di riunione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente dalle imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Appalto o comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16

COPERTURA ASSICURATIVA

1. A norma dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche quelli preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in Euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione,00) a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto e in euro 5.000.000,00 a garanzia dei danni sulle opere preesistenti.

2. Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo minimo pari ad 500.000 euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

mentre, per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di operatori economici, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme

e disposizioni ad esso collegate, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

CAPITOLO 4

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 17

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di Appalto avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta giorni). Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. In caso di motivata necessità, la Stazione Appaltante procederà in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. È riservata alla Direzione Lavori la facoltà di effettuare la consegna in una sola volta per tutta l'opera appaltata, oppure in tempi successivi per quelle parti dell'opera medesima che possano eseguirsi separatamente. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere, alla realizzazione della recinzione secondo le indicazioni della Stazione Appaltante ed all'inizio dei lavori non oltre 10 giorni dalla data di consegna.
4. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, contenente anche lo stato di consistenza dei luoghi così come ricevuti dal gestore della residenza, e pronti per essere consegnati all'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate.
7. La Direzione Lavori avrà la facoltà di richiedere all'impresa esecutrice la stesura di un accurato cronoprogramma dei lavori che dimostri, attraverso una precisa tempistica delle categorie di opere previste, il rispetto del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. La Direzione Lavori avrà comunque la facoltà

di ordinare che i lavori procedano nell'ordine che riterrà più opportuno per assicurare la buona riuscita degli stessi nonché l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.

8. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Non si procede alla consegna dei lavori se l'Appaltatore non ha stipulato e consegnato alla Stazione Appaltante le polizze previste all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni sette (7) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Art. 18

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in giorni **150 gg** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per l'ultimazione delle opere previste all'interno degli alloggi e **167 gg** (centosessantasette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per l'ultimazione delle opere previste per gli spazi collettivi ed esterni. Ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 19

SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lett. c., n. 1 D. Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.
6. L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette imprese.
7. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 20

PENALI - PREMI

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 18, a) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori previsti all'interno degli alloggi verrà applicata la penale, pari a 70€ per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna camera e b) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori previsti per gli spazi collettivi ed esterni verrà applicata una penale pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale. Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel

caso di ritardo rispetto ai termini di entrambe le parti, le penali su indicate si applicano in entrambi i casi nei rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

3. Nei casi di inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 28 del presente Capitolato ("Osservanza dei Contratti collettivi di lavoro") la Stazione Appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 28.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2 lettera b), trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 4, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

6. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo nella consegna finale, per un massimo di 20 giorni.

Art. 21

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONO PROGRAMMA

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e relativa normativa ad essa collegata, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati

dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorso 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

4. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante al presente progetto; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili.

L'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i lavori seguendo un programma redatto in ottemperanza alla L. 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i. entro e non oltre giorni 10 alla data della consegna dei lavori.

Il programma dei lavori si articolerà in modo da garantire l'esecuzione dei lavori nel seguente schema:

- nella prima fase dei lavori (dalla prima settimana alla sesta) la consegna del corpo A a quota +8, corpo C a quota +8, scala 4,
- nella fase due (dalla sesta settimana alla nona) la consegna della scala 1, del corpo C a quota +2, +14 e sottotetto, del corpo E a quota +8 e +2, del corpo B a quota +8,
- nella fase tre (dalla decima settimana alla sedicesima), la consegna delle coperture dei corpi B, D e F, del corpo B a quota +8 e +12, del corpo E a quota +12, del corpo D a quota +8 e +12, dei locali tecnici, della scala del corpo G, della caffetteria;

- nella fase quattro (dalla diciassettesima settimana alla ventiquattresima) la consegna del corpo F a quota +8, del corpo B a quota +2, +5, +16, sottotetto, del corpo E a quota +14, +16 e sottotetto, del corpo D a quota +2, +5, del prospetto sud del corpo E e della palestra del corpo F.

Si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa dell'occupazione degli spazi e della indisponibilità di posti letto della residenza in conseguenza allo sviluppo delle opere e degli spostamenti degli ospiti nei vani disponibili:

FASE 1 (dalla settimana 2 alla settimana 6): 72 posti letti non disponibili					
Locali da consegnare all'impresa per l'esecuzione dei lavori				Locali da assegnare agli ospiti	
durata lavorazioni (n. settimana)		corpo	posti letto	corpo	posti letto
dalla	alla				
2	6	A - q. +8.00	10	-	-
2	24*	B (II° stralcio) - q. +5.00	7	-	-
2	6	C: piano q. +8.00	22	-	-
2	9	C: piano q. +14.00	29	-	-

* fine lavori

FASE 2 (dalla settimana 7 alla settimana 9): 78 posti letti non disponibili					
Locali da consegnare all'impresa per l'esecuzione dei lavori				Locali da assegnare agli ospiti	
durata lavorazioni (n. settimana)		corpo	posti letto	corpo	posti letto
dalla	alla				
7	9	B (I° stralcio) - q. +8.00	22	C: piano q. +8.00	22
7	9	E - piano q. +8,00	8	A - q. +8.00	4
				C: piano q. +8.00	4
7	14*	F - piano q. +14.00	12	A - q. +8.00	6
				da reperire nella struttura	6

* fase 3

FASE 3 (dalla settimana 10 alla settimana 16): 71 posti letti non disponibili					
Locali da consegnare all'impresa per l'esecuzione dei lavori				Locali da assegnare agli ospiti	
durata lavorazioni (n. settimana)		corpo	posti letto	corpo	posti letto
dalla	alla				
10	16	B (II° stralcio) - q. +8.00	9	C: piano q. +14.00	9
10	16	B (I° stralcio) - q. +12.00	16	C: piano q. +14.00	16
10	16	B (II° stralcio) - q. +12.00	9	C: piano q. +14.00	4
				B (I° stralcio) - q. +8.00	5
10	16	E - piano q. +12,00	8	B (I° stralcio) - q. +8.00	8
10	12	D - piano q. +8,00	10	B (I° stralcio) - q. +8.00	9
				E - piano q. +8,00**	1
13	16	D - piano q. +12,00	10	D - piano q. +8,00	10
15	20*	F - piano q. +8,00	12	F - piano q. +14.00	12

* fase 4

*** nel corpo E - piano q. +8,00 rimangono 7 posti liberi*

FASE 4 (dalla settimana 17 alla settimana 24): 74 posti letti non disponibili					
<i>Locali da consegnare all'impresa per l'esecuzione dei lavori</i>				<i>Locali da assegnare agli ospiti</i>	
<i>durata lavorazioni (n. settimana)</i>		<i>corpo</i>	<i>posti letto</i>	<i>corpo</i>	<i>posti letto</i>
<i>dalla</i>	<i>alla</i>				
21	22	B (I° stralcio) - q. +5.00	14	F - piano q. +8,00	12
				E - piano q. +8,00	2
18	24	B (II° stralcio) - q. +5.00	7	nessuno (locale non occupato)	7
17	22	B (I° stralcio) - q. +5.00	16	B (I° stralcio) - q. +12.00	16
17	22	B (II° stralcio) - q. +5.00	9	B (II° stralcio) - q. +8.00*	6
				E - piano q. +8,00**	2
17	22	E - piano q. +14,00	8	E - piano q. +12,00	8
17	22	D - piano q. +2,00	10	D - piano q. +8,00	10
17	22	D - piano q. +5,00	10	D - piano q. +12,00	10

*** l'appartamento B 109_05 (corpo B -II° stralcio, q. +8.00) sarà riconsegnato alla conclusione dei lavori nel Corpo F, q. +8,00*

*** nel corpo E - piano q. +8,00 rimangono 2 posti liberi*

Nel caso sopravvenissero consistenti periodi di sospensione dei lavori o aumento dei tempi di esecuzione per lavori suppletivi, il programma di lavori subirà le seguenti variazioni:

- incremento, a partire dalla data di sospensione, di un tempo pari a quello della sospensione con conseguente traslazione della linea di sviluppo dei lavori parallelamente a se stessa per un tratto pari a quello della sospensione;
- variazione graduale, a partire dalla data di autorizzazione della variante, della linea di sviluppo dei lavori, per i maggiori lavori da eseguire in maggior tempo/in dipendenza del lavoro suppletivo da eseguire.

8. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

9. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Art. 22

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione, avuto riguardo alla prestazione inadempita nell'ambito dell'Appalto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata osservanza delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti.

Saranno a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a quarantacinque giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. **23**, comma **1**, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Il Rup nel prendere i provvedimenti relativi alla risoluzione del contratto, seguirà le indicazioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

CAPITOLO 5

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24

ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Nella misura in cui l'Appalto riguardi opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare interesse storico, l'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori.

In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte della Stazione Appaltante ed eventualmente degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 25

CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 che così dispone:

1) la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;

2) la denuncia agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Per la conduzione dei lavori si dovrà inoltre tenere conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di intervento redatto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008.

Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere presenti oltre che ai rappresentanti ed ai tecnici dell'impresa, gli specialisti delle principali categorie di lavorazione.

Art. 26

ESECUZIONE DI CATEGORIE DI LAVORO NON PREVISTE

Le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e già preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a corpo con i nuovi prezzi che saranno concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della normativa vigente.

L'assuntrice non potrà mai esigere il riconoscimento di economie se non esplicitamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. Però nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate secondo quanto già precisato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore Lavori, sia disposta dal Direttore Lavori stesso per risolvere Capitolo speciale d'appalto - norme generali – Il stralcio- secondo lotto

aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, al 5% per tutti gli altri lavori, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 27

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- L'impianto, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. ai sensi della legge 55/1990, nonché di tutto quanto fornito o affidato dalla Stazione Appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;
- la realizzazione della recinzione di cantiere, con solida struttura, secondo le indicazioni e richieste della Stazione Appaltante e seguendo le prescrizioni della Direzione Lavori;
- l'apposizione di due o più cartelli di cantiere (secondo le dimensioni dello stesso ed espressa richiesta del Direttore Lavori) da posizionarsi in modo visibile all'esterno del cantiere stesso. Dovrà essere garantita la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado sino all'ultimazione dei lavori. Sul cartello verranno riportate le usuali indicazioni come previsto dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 1729/UL 1° giugno 1990 e come meglio specificato all'art. 63 del presente Capitolato;
- gli oneri derivanti dalle pratiche autorizzative necessarie per l'occupazione di suolo pubblico e anche per la richiesta di sospensione temporanea dell'occupazione, da parte di terzi, degli spazi acquei circostanti il cantiere (rio dei Gesuiti e rio di Santa Caterina);
- le opere di sgombero dei materiali di scavo e di manutenzione dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili ed ai cortili;
- i provvedimenti atti ad assicurare in ogni momento la continuità e sicurezza delle strade e percorsi, sia pubblici sia privati interessati dalla esecuzione delle opere, provvedendo alle opere provvisorie necessarie;
- la messa a disposizione di un locale (nel corpo B a livello +5.00, nell'appartamento B 170) di dimensioni e caratteristiche stabilite dalla Direzione Lavori, arredato con tavolo e sedie, illuminato e riscaldato per gli usi del personale della Direzione Lavori;
- la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
- la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per l'effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi e di quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
- gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita manutenzione, cioè fino alla data del collaudo finale;
- il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia la Stazione Appaltante sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori e all'assistenza.

Infine l'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi di tariffa per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 28

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ED ASSICURAZIONE A FAVORE DEGLI OPERAI

1. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 29

PRESCRIZIONI SULLA MANO D'OPERA

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese pur avendo l'Appaltatore comunque l'obbligo ai sensi dell'art. 105, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 di comunicare i nominativi delle imprese a cui intende affidare:

- la fornitura di materiali;

- la fornitura, anche in opera, di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili, che si eseguono a mezzo di imprese specializzate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sindacali e sociali, compresa l'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa esecutrice, la quale dovrà provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 30

DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

Costituiscono cause di forza maggiore gli eventi eccezionali ed imprevedibili che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio od ostacolo nell'esecuzione dei lavori, senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I danni che dipendono da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate.

Nessun indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore che sempre deve approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Art. 31

PROVE SUI MATERIALI DA IMPIEGARSI NEI LAVORI, PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO

A norma delle disposizioni vigenti circa l'accettazione dei materiali da costruzione, la Direzione Lavori disporrà il prelievo dei campioni dei materiali stessi, nonché il loro invio, per gli accertamenti del caso, presso uno dei laboratori sperimentali ufficiali.

Il numero di tali campioni, quando non sia tassativamente fissato da dette norme, rientra nelle facoltà insindacabili della Direzione Lavori.

Tutte le spese inerenti al prelievo, al confezionamento, all'imballaggio e alla spedizione dei campioni, nonché gli importi da corrispondere ai laboratori sperimentali, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Così pure, se non preventivamente condotte, le indagini diagnostiche atte a verificare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti, indispensabili per identificare correttamente le patologie in atto, il

quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica.

La Stazione Appaltante potrà chiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

La D.L. potrà chiedere l'esecuzione di prototipi in scala 1/1 delle opere in ferro e legno, relative alle strutture e rivestimenti delle camere, da sottoporre alla sua approvazione.

Art. 32

DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLE OPERE ESEGUITE, MATERIALI DI RISPETTO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite.

Come meglio definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti all'Appaltatore:

- schede tecniche di ciascun materiale da fornire per l'esecuzione dei lavori;
- *as - built*;
- certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da Istituti Ufficiali;
- schemi funzionali e identificazioni delle apparecchiature; certificazioni, documenti di consegna materiali, marcatura CE, omologazione prodotto ai fini della reazione al fuoco, ed altra documentazione che la Direzione dei Lavori reputi necessaria ai fini antincendio;
- manuali di funzionamento e di manutenzione delle Case Costruttrici;
- norme di conduzione e manutenzione;
- elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia, oltre che su formato digitale (file editabili – dwg per gli *as-built* e gli schemi funzionali e doc per i manuali e le norme).

Sarà cura dell'Appaltatore, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla Stazione Appaltante tutta la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantità minima prevista è pari all'1% della quantità pagata.

L'onere di tale fornitura minima è da ritenersi compreso nell'importo forfettario stabilito dei lavori.

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di collaudi favorevoli, non si potrà procedere al saldo del residuo credito da parte dell'Impresa.

CAPITOLO 6

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 33

CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE

La misurazione delle opere realizzate si effettuerà con i metodi descritti nelle norme tecniche, di cui al capitolo successivo, per le rispettive categorie di opere e specialità.

Non verrà tenuto conto delle maggiori quantità eventualmente eseguite, qualora esse, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, non fossero giustificate da particolari necessità, preventivamente riconosciute dalla Direzione Lavori stessa.

La misurazione delle opere eseguite sarà effettuata con criteri strettamente geometrici senza computare sfridi o avanzi di materiale. Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori sono stabilite nella sezione apposita del presente Capitolato Speciale di Appalto (vedasi a tal proposito la sezione Norme Tecniche).

Art. 34

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 D. Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato dell'Appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; la predetta garanzia è rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18 D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 35

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni due mesi continuativi, mediante emissione di certificato di pagamento per la percentuale dei lavori eseguita, verificata in contraddittorio con la Direzione lavori. L'importo dovuto viene determinato con riferimento alle percentuali individuate in tabella A, allegata, al netto del ribasso d'asta applicato in percentuale all'importo a base d'asta ribassabile, maggiorati della percentuale corrispondente alla quota parte degli oneri della sicurezza.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. Se l'Appaltatore trascura qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede la Stazione Appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante agirà in modo analogo anche nel caso in cui a trascurare gli adempimenti prescritti sia un'impresa subappaltatrice.

3. Entro i 20 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento della suddetta scadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data del certificato stesso, mediante emissione dell'apposito mandato, fatte salve la verifica della regolarità contributiva di cui al successivo comma 6 e dedotto il 20% dell'importo nel caso sia stata erogata l'anticipazione di cui all'articolo 34. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al primo comma.

5. Ai fini del pagamento di ogni SAL e dello stato finale la Stazione Appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici mediante richiesta del documento unico di regolarità contributiva "D.U.R.C." presso gli enti preposti.

Art. 36

PAGAMENTI A SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il pagamento effettivo della rata di saldo; fermo restando quanto indicato al comma 5 dell'art. 38 del presente capitolato, trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.

2. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 37

CONTO FINALE

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell'art. 217, comma 17 D. Lgs. n. 50/2016) il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione, ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 35, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 38

RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; fermo restando quanto indicato al comma 5 dell'art. 38 del presente Capitolato, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme disposizioni ad esso collegate.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
5. Resta stabilito che essendo l'opera finanziata con contributo statale, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo sarà subordinato all'erogazione alla Stazione Appaltante da parte dell'Ente pubblico (MIUR) di cui sopra degli importi relativi. Pertanto gli interessi moratori per ritardato pagamento decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di valuta del titolo di spesa accreditato dall'Ente pubblico (MIUR) a favore della Stazione Appaltante.

Art. 39

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto si sia recato sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto e si sia reso pienamente conto dei lavori da fare; abbia preso conoscenza di come e dove si possa provvedere l'acqua e l'energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per eseguire i lavori a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza, i prezzi di elenco offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi devono comprendere tra l'altro:

- a) per la mano d'opera, ogni spesa necessaria per fornire gli operai di mezzi d'opera e degli altri attrezzi di lavoro, nonché l'onere dei contributi dovuti per le assicurazioni e l'assistenza sociale di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- b) per i noleggi, ogni spesa necessaria a dare, come sopra in ogni zona di lavoro, i macchinari ed i mezzi d'opera ed i relativi accessori, pronti per l'uso cui sono destinati;
- c) per i lavori, tutte le spese di qualsiasi genere, per i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera, e per gli altri oneri innanzi indicati, nonché per indennità di deposito, passaggi, spese di impianto, gestione e dimissione dei cantieri, occupazioni temporanee, opere provvisorie, ecc., per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, dovendo intendere compreso nei prezzi ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tal fine, anche se tali oneri non risultano esplicitamente precisati.

Si mette poi in rilievo che i prezzi dei lavori si applicano alle rispettive categorie di lavoro qualsiasi sia la loro entità e dovunque tali categorie vengano eseguite; per cui l'Appaltatore non potrà mai chiedere compensi speciali, oltre ai prezzi contrattuali, per l'esecuzione di piccole opere, di singoli lavori di lieve entità, dovunque tali lavori ed opere siano dislocati, purché gli stessi, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, siano necessari all'integrale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

Tutti i prezzi unitari, alle condizioni di cui al contratto stesso ed al presente Capitolato, si intendono offerti ed accettati senza alcuna riserva.

Art. 40

REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi della normativa vigente non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
2. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale - fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno - da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 41

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 7

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 42

LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base di gara in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 3, comma 1 del presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 43

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 35 del presente capitolato, la valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010 vigente ai sensi dell'art. 216, comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 40, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Art. 44

LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1. La liquidazione degli oneri per la sicurezza è subordinata all'effettiva predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, opere provvisorie, DPC, DPI, ecc. previste dal "Piano di sicurezza e coordinamento" e dai "Piani operativi della sicurezza".
2. Sarà compito del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e dare parere favorevole, o se del caso motivare il parere contrario, alla liquidazione degli oneri della sicurezza previsti nel piano di sicurezza e coordinamento. La competenza in merito alla liquidazione degli oneri della sicurezza resta pertanto al Direttore dei Lavori, previo parere tecnico del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. La contabilizzazione degli oneri della sicurezza avverrà a corpo e la liquidazione sarà in percentuale sugli Stati di Avanzamento Lavori.
4. Eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di sicurezza non potranno comportare costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante (art. 100, comma 5 D. Lgs. n. 81/2008).

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 45

DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sull'attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 46

VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

2. Con riferimento alle lavorazioni concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non verranno considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

3. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

4. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'Appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

6. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. La violazione da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

7. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenesse di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

8. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, e da normativa e disposizioni ad esso collegate, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

9. È sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale necessità di formulazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

11. Se nei casi di cui al precedente punto 10 la variante supera il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Art. 47

VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e da normativa e disposizioni ad esso collegate, alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,

il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Art. 48

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste all'art. 46 punto 4.

CAPITOLO 9

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 199, del D.P.R. n. 207/2010, vigente ai sensi dell'art. 216, comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione lavori può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire all'Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, come accertate in contraddittorio con il Direttore dei Lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale di cui all'art. 23 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

6. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 56 del presente Capitolato.

Art. 50

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, vigente ai sensi dell'art. 216, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere (stato di consistenza), onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

ART. 51

COLLAUDO

1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

2Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le operazioni per l'emissione del certificato di collaudo devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorsi i quali si intende tacitamente approvato.

3. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione della commissione di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, la commissione di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

4. Nel caso di collaudo in corso d'opera, la commissione di collaudo effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che essa ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il Direttore dei Lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, la commissione di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, la commissione di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

5. L'approvazione del certificato di collaudo non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

CAPITOLO 10

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52

SUBAPPALTO

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e da normativa e disposizioni ad esso collegate, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

2. L'importo delle lavorazioni affidate subappalto non potrà cumulativamente superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di Appalto, come previsto all'art. 3 e considerato il ribasso offerto in sede di gara.

3. Per le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG 11 - impianti tecnologici ai sensi degli art. 105, comma 5 e 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, a pena di impossibilità di autorizzazione;;

b. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate e unitamente, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c. che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta, altresì, alla stessa Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal capo III del D.P.R. n. 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e s.m.i..

4. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

- si applicano i commi 8 e 9 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di responsabilità per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi e per l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle riunioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di Appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/2008 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 53

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92, del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 54

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPITOLO 11

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55

CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 , qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, , il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori sulle riserve iscritte e, verificate le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e condotta l'eventuale ulteriore istruttoria, formula una proposta motivata di accordo bonario.

2. La proposta viene trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti, che ha natura di transazione.

Art. 56

TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

Ai sensi dell'art. 205 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento della somma riconosciuta in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione, decorsi i quali sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Il pagamento delle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa deve avvenire entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 57

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di quanto speso per individuare l'affidatario dei lavori di completamento..
3. Nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento acquisisce una relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori e formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto..
4. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dei Lavori assegna un termine non inferiore a dieci giorni per eseguire le prestazioni, decorso il quale viene redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Fuori dai casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di emanazione di un provvedimento penale a carico dell'Appaltatore il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo

stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera.

Art. 58

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Art. 59

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA ESEGUITA

1. Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

2. L'approvazione del collaudo non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dall'art. 1669 del Codice Civile.

3. L'Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del collaudo favorevole.

4. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza, a titolo esemplificativo, di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi e di errori di calcolo.

5. Per effetto di tale garanzia l'Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate. Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

CAPITOLO 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 60

NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 61

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la documentazione indicata all'allegato XVII e richiesta ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 81/2008 a dimostrazione dell'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 62

PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100, comma i, del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 6 (sei) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 6 (sei) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di quattro giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 63

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al punto 3 dell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 49 del presente Capitolato, previsto dall'art. 91, comma i, lettera a) e dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 64

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e dell'allegato XIII del D. Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato XV di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 65

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento.

In particolare l'Appaltatore provvede a:

- 1) nominare un Direttore Tecnico di cantiere con le attribuzioni di "Dirigente" secondo le definizioni dell'art. 2, comma 1, lett. d) ed un Capocantiere con le attribuzioni di "Preposto" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto, trasmettendone la nomina alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei Lavori ed al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- 2) nominare il Responsabile di Cantiere i cui compiti, funzioni e responsabilità sono descritti in seguito al successivo art. **73**;
- 3) nominare il Responsabile della Sicurezza del Cantiere i cui compiti, funzioni e responsabilità sono descritti in seguito al successivo art. **74**;
- 4) consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- 5) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- 6) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'Appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano (art. 131, comma 4 del Codice degli Appalti). Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 7) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
- 8) disporre il servizio di guardiania come descritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 9) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza art. 18 D. Lgs. n. 81/2008 lett. b) e procedere alla redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione come descritto nel piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 10) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza art. 15 D. Lgs. n. 81/2008 lett. u)
- 11) assicurare
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- 12) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
 - 13) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 - 14) rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
 - 15) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, della Stazione Appaltante ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
 - 16) fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
 - 17) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
 - 18) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
 - 19) informare la Stazione Appaltante ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici dei lavoratori autonomi;
 - 20) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme che qui si intendono integralmente richiamate, di cui ai D. Lgs 81/2008.

Art. 66

OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Le imprese subappaltatrici saranno tenute ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso dei lavoratori autonomi con le modalità e procedure indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- 1) nominare un loro Responsabile di Cantiere con le attribuzioni di "Preposto" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed un eventuale Responsabile della Sicurezza aggiuntivo nei casi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- 2) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- 3) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 4) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 Titolo III);
- 5) collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
- 6) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art.67

OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore Tecnico di Cantiere svolge tutte le attribuzioni conferite al Datore di Lavoro dalla normativa vigente in materia di Sicurezza e salute dei Lavoratori per lo specifico cantiere in oggetto assumendo quindi, di fatto, tutti gli obblighi e le responsabilità ascritti al "Dirigente" come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d).

Operando quindi in piena autonomia decisionale e gestionale in particolare egli ha il compito di:

- promuovere il coordinamento con le imprese in subappalto;
- predisporre una organizzazione del lavoro sicura;
- partecipare alle riunioni di cantiere, organizzate e gestite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza, per la verifica, programmazione e coordinamento dei lavori;
- stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed attrezzature siano necessarie per la realizzazione dell'opera;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, alla individuazione di ulteriori integrazioni ed alla predisposizione delle modifiche ed aggiornamenti al piano di sicurezza in relazione al rispetto della normativa e della legislazione vigente;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavori, ivi compresi i mezzi personali di protezione;
- realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati della scienza e della tecnica;
- provvedere al controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, facendo effettuare le relative visite mediche preventive e periodiche;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività di cantiere in relazione a quanto stabilito nel presente piano iniziale e portare a loro conoscenza le norme essenziali ad evitarli;
- vigilare per la verifica del pieno rispetto del POS e del PSC, per il suo eventuale aggiornamento e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione;
- curare l'aggiornamento della normativa in materia di sicurezza (leggi, decreti, regolamenti, norme di buona tecnica, direttive, circolari, ecc.);
- disporre affinché nel cantiere vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e la cartellonistica di sicurezza;
- effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti norme di legge;
- sottoporre ad omologazione collaudo, verifica, ecc. impianti, macchinari ed attrezzature dove ciò fosse previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- predisporre un piano per la manutenzione di impianti macchinari ed attrezzature al fine di garantirne la perfetta efficienza ai fini del lavoro in sicurezza oltre che per il mantenimento del rendimento produttivo;
- esercitare un assiduo controllo di tutti i posti di lavoro esercitando opera di istruzione e di responsabilizzazione ai singoli operatori per evitare nel modo più assoluto che qualcuno, trovandosi di fronte ad un problema per lui nuovo, improvvisi con sue soluzioni metodi operativi che potrebbero comportare pericoli per lui o per gli altri;
- raccogliere osservazioni molto precise sulla particolarità del lavoro svolto da ciascuno in ogni momento, ottenendo così in tempo utile informazioni che altrimenti gli potrebbero giungere troppo tardi, utilizzandole poi per perfezionare le misure di sicurezza e quanto previsto all'origine nel piano.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 68

RESPONSABILE DI CANTIERE PER L'IMPRESA ESECUTRICE

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, ogni impresa subappaltatrice sarà tenuta a nominare, notificando per iscritto la Stazione Appaltante 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio dei lavori, un proprio referente Responsabile di Cantiere che dovrà avere le attribuzioni di "Preposto" secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto.

Il Responsabile di Cantiere dovrà curare i rapporti con la Stazione Appaltante, il Responsabile dei Lavori, la Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Capocantiere dell'Impresa Affidataria nonché dei Responsabili di Cantiere degli altri Appaltatori sia ai fini della gestione del lavoro, che ai fini della sicurezza.

I doveri principali del Responsabile di Cantiere sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la presenza continua in cantiere;
- la direzione dei propri uomini e la cura dell'organizzazione e della disciplina della propria area di lavoro; nel rispetto dei limiti, dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- il mantenimento dei rapporti con la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori e con l'Impresa Affidataria incaricata dei servizi generali di cantiere, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione;
- l'osservanza da parte propria e dei propri uomini delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi ed in particolare sul rispetto del Regolamento di Cantiere e l'Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- la partecipazione alle riunioni di cantiere con la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, tenendo presente che l'assenza ingiustificata darà diritto alla Direzione Lavori di richiedere la sostituzione del Responsabile;
- il coordinamento minuzioso, quotidiano e continuo del proprio lavoro con quello di tutti gli altri Appaltatori presenti in cantiere, nel rispetto del programma generale dei lavori e delle decisioni via concordate durante le riunioni di cantiere.

Così come il Capocantiere per l'Impresa Affidataria, il Responsabile di Cantiere dell'Impresa Esecutrice sarà responsabile di fronte alle Autorità della vigilanza della verifica di attuazione di tutte le disposizioni antinfortunistiche ricevute dai propri superiori per lo specifico lavoro.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati da lui stesso o dai suoi dipendenti per inosservanza e/o trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere, nel caso vi ricorra la necessità, che lo specifico Responsabile di Cantiere sia un Tecnico, Perito Edile, Geometra, Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo Professionale.

Art. 69

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI CANTIERE DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e con le modalità ivi indicate, ogni Impresa Esecutrice sarà tenuta a nominare nei casi previsti al paragrafo 4.3.2 del Piano di Sicurezza, notificando per iscritto alla Direzione Lavori, 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio dei lavori, il proprio Responsabile della Sicurezza di Cantiere.

Il Responsabile della Sicurezza di Cantiere deve curare i rapporti con la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori ai fini della sicurezza del cantiere.

I doveri principali del Responsabile della Sicurezza di Cantiere dell'Appaltatore sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- la presenza continua in cantiere;
- il mantenimento dei rapporti con il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, rispettando e facendo rispettare dal personale di cantiere le istruzioni e/o indicazioni ricevute dal Responsabile dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza antinfortunistica del cantiere;
- l'osservanza da parte del proprio personale e del personale dei propri subappaltatori e Fornitori di tutte le disposizioni di legge, di diligenza e di buona prassi operativa atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- l'osservanza da parte del proprio personale e del personale dei propri subappaltatori di tutte le disposizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza predisposti dall'Appaltatore e dai suoi subappaltatori;
- la partecipazione alle riunioni di cantiere con la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, tenendo presente che l'assenza ingiustificata darà diritto alla Direzione Lavori e/o al Responsabile dei Lavori e/o Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori di richiedere all'Appaltatore la sostituzione del Responsabile;
- la tenuta in cantiere di tutta la documentazione richiesta per legge in merito alla sicurezza del cantiere e quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza;
- l'applicazione delle procedure e la realizzazione delle opere provvisorie previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi della Sicurezza;
- verificare i Piani Operativi della Sicurezza dei subappaltatori;
- nomina del supplente di pari formazione;
- la formazione ed informazione continua del proprio personale e di quello dei propri subappaltatori in merito alle disposizioni di sicurezza del cantiere, alle misure da adottare in relazione alle lavorazioni previste ed ai rischi che tali lavorazioni comportano;
- il coordinamento minuzioso, quotidiano e la programmazione delle attività del personale presente in cantiere al fine di evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

Art. 70

OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 71

PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

1. Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori anche su indicazione del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori e/o della Direzione Lavori, constatasse il mancato o non corretto adempimento degli obblighi e/o oneri qui elencati da parte dell'Appaltatore, esso intimerà l'adempimento delle prestazioni all'Appaltatore entro un congruo termine di tempo, decorso il quale potrà provvedere nel modo che riterrà più opportuno. La Stazione Appaltante tratterà dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore gli eventuali oneri sopportati, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di chiedere il rimborso dei danni subiti e di risolvere il Contratto.
2. In particolare, in caso di mancato, non completo o non corretto adempimento degli obblighi e/o oneri qui elencati in materia di sicurezza e salute del lavoro da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori autorizzati, il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori intimerà l'adempimento di tali obblighi all'Appaltatore entro un congruo termine di tempo, decorso il quale avrà la facoltà di far proporre al Direttore dei Lavori la sospensione del pagamento degli oneri relativi ai costi della sicurezza.
3. Inoltre in ogni caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori autorizzati delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs 81/2008 e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come risultante da formale contestazione scritta del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione attuata nei modi previsti dall'art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/2008, la Stazione Appaltante disporrà la sospensione dei lavori intimando l'adozione delle misure contestate entro un congruo termine di tempo, avvalendosi altresì della facoltà di sospendere il pagamento dei SAL mensili sino all'osservanza delle relative prescrizioni da parte dell'Appaltatore.
4. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
5. In caso di reiterata inosservanza alle prescrizioni di cui sopra da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 57.
6. Il Stazione Appaltante infine avrà facoltà di trattenere dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore gli eventuali costi sopportati per il ripristino delle condizioni di sicurezza e salute del lavoro qualora l'Appaltatore non vi provveda nei tempi disposti, e ad esso addebitando i costi relativi ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate dagli Organi di Vigilanza a causa di omissioni o negligenze dell'Appaltatore.

Art. 72

SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

1. In caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione avrà facoltà di sospendere le singole lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, lett. F, del D. Lgs 81/2008, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il

coordinatore per l'esecuzione deve, in tali casi comunicare per iscritto al Stazione Appaltante ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Stazione Appaltante ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.

2. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 73

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza, nonché dei relativi costi.

2. L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche espressamente previste nel contratto).

3. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.

4. La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive al presente Capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D. Lgs. n. 81/2008 Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- D. Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.;
- prescrizioni dell'Asl;
- prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

CAPITOLO 13

NORME FINALI

Art. 74

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 75

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.
4. Il riconoscimento al manutentore della struttura "Ex convento dei Crociferi" dell'onere per la predisposizione dell'impianto di cantiere, al quale l'impresa provvederà a collegare il proprio quadro. Il punto di consegna sarà composto da una presa CEE 32A – 3P+N ed equipaggiato a monte con un contatore di energia al fine di quantificare a consuntivo il consumo di energia utilizzato per le lavorazioni; L'Appaltatore dovrà seguire analoga procedura per la fornitura dell'acqua.
5. e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi da rimborsare al gestore della residenza; infatti l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi del gestore della residenza, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

6. L'organizzazione dei lavori in maniera tale da non creare disservizi alla residenza universitaria nelle normali attività giornaliere. Se si rendessero necessari dei fuori tensione/fuori servizio, andranno comunicati al gestore della residenza 7 giorni prima e comunque concordati con il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. Gli interventi che dovessero richiedere l'interruzione di corrente, non potranno essere di durata maggiore di 4 ore.

7. In ogni occasione in cui si presenti la necessità di accedere ad aree non in cessione, la richiesta di preventiva autorizzazione all'accesso in tali aree con un minimo di giorni. Nel caso in cui l'impresa debba intervenire sui quadri elettrici che servono sia gli spazi della residenza universitaria in attività sia gli spazi del cantiere, dovrà necessariamente richiedere l'intervento del manutentore degli impianti ed accordarsi con quest'ultimo per il rimborso degli eventuali oneri sostenuti per l'intervento.

8. L'organizzazione dei lavori in maniera da consentire il servizio quotidiano di asporto rifiuti da parte della società Vesta/Veritas, che avviene dal vano di ingresso B 28 (corpo B), una volta al giorno, durante le ore del mattino, secondo una procedura che dovrà essere concordata tra le parti e secondo eventuali ulteriori indicazioni che verranno impartite dal CSE e/o dal responsabile della sicurezza della struttura residenziale.

9. L'approntamento delle dotazioni dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere predisposti nei locali dell'appartamento B 170, corpo B, livello + 5.00, messo a disposizione da parte dei gestori della residenza studentesca.

10. Lo spostamento ed accatastamento, per il corpo di fabbrica oggetto di intervento, in locali indicati dai gestori della residenza, di eventuali arredi mobili (tavoli, sedie, poltrone e divani) presenti nei vani indicati dalla Direzione Lavori, ed alla successiva ri-collocazione in opera a fine lavori.

11. Lo svolgimento delle pulizie degli alloggi, che saranno di due tipi:

- pulizia profonda degli alloggi ad ultimazione delle opere ed interventi previsti in ciascuno di essi;
- pulizia ordinaria degli alloggi in cui saranno spostati gli studenti provenienti dalle stanze oggetto delle lavorazioni, che andrà svolta sia al momento del loro ingresso sia alla loro uscita.

12. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

13. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie adiacenti le opere da eseguire.

14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

15. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

16. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce la vigente normativa nei casi di irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17. La produzione di tutte le certificazioni richieste dalla D.L. o dal R.U.P. relative ai materiali, isolamenti, rivestimenti impiegati, arredi ed imbottiti, tendaggi, nonché quant'altro richiesto ai fini del Certificato di Prevenzione Incendi.

18. La produzione dei disegni "as-built" di tutti le opere realizzate, dei sottoservizi, manuali d'uso e manutenzione, ecc.

19. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al certificato di regolare esecuzione o collaudo, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre imprese; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

20. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

21. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese.

22. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre imprese, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

23. La predisposizione di tutte le certificazioni D.M. 37/08, come requisiti d'esecuzione, per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento, nonché di tutti gli elaborati costruttivi (as built), che l'impresa, a lavori ultimati, dovrà fornire alla Direzione Lavori riportando il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle apparecchiature installate;

24. La redazione del Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore;

25. La predisposizione e realizzazione, sia nella fase di esecuzione delle opere, che nella configurazione finale di progetto, di ogni adeguata protezione dei passaggi impiantistici verticali, provenienti e appartenenti alla stazione dei Carabinieri di Cannaregio posizionata al di sotto della porzione di residenza comunale collocata su corpo F, in maniera da mantenere in perfetto stato di funzionalità tutte le dotazioni impiantistiche presenti;

26. L'esecuzione di prototipi in scala 1/1 delle opere in legno relative agli arredi fissi da sottoporre ad approvazione della D.L., da realizzarsi entro i primi 2 mesi dall'inizio dei lavori;

27. Le spese per la predisposizione di eventuali dettagli costruttivi aggiuntivi necessari alla esecuzione delle opere in carpenteria metallica e delle finiture interne (richiesti dall'impresa o concordate con la D.L.);

28. La predisposizione dei progetti e dei calcoli di dimensionamento e le spese relative a tutti gli impianti tecnologici, di fognatura, idrosanitari, riscaldamento, elettrico ed affini, da redigersi ai sensi di tutte le leggi e regolamenti vigenti, quando non già forniti dalla Committenza allegando specifico progetto esecutivo;

29. La verifica del rilievo dello stato di fatto al fine di adeguare il progetto delle finiture e degli allestimenti interni alle effettive condizioni del manufatto nel momento di avvio dei lavori. Tale verifica (concordata

per le modalità esecutive, di precisione e restitutive con la D.L.) dovrà essere realizzata prioritariamente all'avvio dei lavori;

30. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre imprese per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo 3 "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. n. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 76

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti (art. 185, comma 2, D.P.R. n. 207/2010);
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori (artt. 181 e 185 D.P.R. n. 207/2010);
- c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186 D.P.R. n. 207/2010);
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 187 D.P.R. n. 207/2010);

Art. 77

FOTOGRAFIE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore resta obbligato a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie in formato digitale delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, una per soggetto, e per ogni singolo intervento. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

2. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori.

Art. 78

CUSTODIA DEL CANTIERE

Ai sensi della normativa vigente è a carico e a cura dell'Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 79

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 2,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 80

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma i, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139 D.P.R. n. 207/2010).

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Recupero convento dei crociferi (già caserma Manin) Venezia - Il Stralcio - secondo lotto attuativo			
tabella "A" - gruppi di lavorazioni per categorie omogenee			
<i>n. ord tariffa</i>	<i>Designazione delle categorie dei lavori :</i>	<i>importi totali</i>	<i>incid. %</i>
a)	Alloggi e residenze per studenti universitari	924 501,15	93,72%
1	demolizioni, puliture, scavi e reinterri	94 349,90	9,56%
2	opere di impermeabilizzazione ed isolamento	0,00	0,00%
3	opere edili di fondazione	0,00	0,00%
4	opere edili in elevazione	0,00	0,00%
5	opere edili di orizzontamento	0,00	0,00%
6	consolidamento opere strutturali in elevazione	116 363,49	11,80%
7	consolidamento opere strutturali di orizzontamento	12 409,75	1,26%
8	vespai, massetti, sottofondi, intonaci	6 932,80	0,70%
9	opere edili di finitura, protezione ed integrazione materica	181 881,06	18,44%
10	opere da vetraio	0,00	0,00%
11	opere da fabbro e da lattoniere	72 116,53	7,31%
12	opere da falegname	92 273,25	9,35%
13	allestimenti interni e finiture	115 137,52	11,67%
14	arredi mobili	0,00	0,00%
15	impianti elettrici: distribuzione principale e secondaria	14 403,88	1,46%
16	Impianti elettrici: apparecchiature principali	0,00	0,00%
17	impianti elettrici: apparecchi illuminanti	17 646,48	1,79%
18	impianti elettrici: impianto di terra e LPS	0,00	0,00%
19	impianti speciali di sicurezza	56 423,50	5,72%
20	impianti speciali di comunicazione	34 718,26	3,52%
21	impianti di controllo centralizzato	0,00	0,00%
22	impianti meccanici: impianto antincendio (OS 03)	0,00	0,00%
23	impianti meccanici: impianto di climatizzazione (OS 28)	81 871,15	8,30%
24	impianti meccanici: impianto idrico sanitario (OS 3)	22 802,82	2,31%
25	impianti meccanici - centrali di produzione	0,00	0,00%
26	impianti elevatori	0,00	0,00%
27	attrezzature didattiche e scientifiche	0,00	0,00%
28	assistenze murarie per impianti (manodopera)	5 170,76	0,52%
b)	Oneri della sicurezza	62 000,00	6,28%
Importo netto dei lavori a corpo		986 501,15	100,00%